

S T A T U T O

dello

"ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA fondata da GIOVANNI TRECCANI Società per Azioni"

ART. 1

Denominazione

1. La denominazione dell'Istituto, già costituito in Roma con il Regio Decreto Legge 24 giugno 1933 n. 669, convertito nella Legge 11 gennaio 1934 n. 68, è: "Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani società per azioni", di seguito denominato "Istituto".

ART. 2

Oggetto

1. L'Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione dell'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca, di formazione e di servizio sociale.

2. L'Istituto può compiere tutte le operazioni e attività necessarie o utili per il perseguimento dell'oggetto sociale e può anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società che siano strumentali per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

ART. 3

Sede

1. L'Istituto ha sede in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, e può istituire o sopprimere sedi secondarie in Italia o all'estero.

ART. 4

Durata

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2125. Essa potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 5

Capitale e azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 44.491.545,00.= (quarantaquattro milioni quattrocentonovantunomila cinquecentoquarantacinque virgola zero zero) suddiviso in 44.491.545,00.= (quarantaquattro milioni quattrocentonovantunomila cinquecentoquarantacinque virgola zero zero) azioni del valore nominale di Euro 1,00.= (uno virgola zero zero) ciascuna.

2. Sui trasferimenti delle azioni e sulle cessioni dei diritti di opzione spetta ai Soci il diritto di prelazione, pro-



porzionalmente alle rispettive partecipazioni, con diritto di accrescimento verso gli altri in caso di rinuncia. In ogni caso non sono soggetti a diritto di prelazione i trasferimenti infragruppo.

3. In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione, le azioni e/o i diritti di opzione potranno essere ceduti soltanto a soggetti in ordine ai quali, a maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, il Consiglio d'Amministrazione abbia deliberato il gradimento, diversamente motivando l'eventuale non gradimento.

ART. 6

Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centotanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero ai sensi del successivo art. 9;
- b) la nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) l'assunzione di partecipazioni, ai sensi del precedente art. 2, di valore eccedente l'uno per cento del capitale so-

ciale dell'Istituto ovvero comportanti una responsabilità illimitata dell'Istituto;

d) la determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci;

e) l'approvazione del bilancio di esercizio, redatto secondo le previsioni di legge;

f) la destinazione e la ripartizione degli utili di esercizio, secondo i criteri indicati nel successivo art. 14.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

3. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare:

a) le modificazioni dello statuto;

b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie dell'Istituto;

c) l'emissione di obbligazioni;

d) la nomina, la sostituzione e la fissazione dei poteri dei liquidatori;

e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio stesso,



mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "Corriere della Sera" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In deroga al comma precedente è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai Soci a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica con ricevimento confermato ovvero altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

ART. 7

Presidente

1. Il Presidente dell'Istituto è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 3 R.D.L. 24 giugno 1933 n. 669, convertito nella Legge 11 gennaio 1934 n. 68, ed è scelto fra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza. Il Presidente è l'espressione dell'unità dell'Istituto e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni creative, e in esso si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità nazionale ed internazionale.


2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rinnovato.

3. Il Presidente:

- a) esercita i poteri di vigilanza sulle attività dell'Istituto perché sia assicurato il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) convoca, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei Soci;
- c) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno anche sulla base di proposte avanzate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Amministrazione, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengono fornite a tutti i consiglieri;
- d) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e il Comitato Ristretto espresso al suo interno, se nominato, formulando l'ordine del giorno;
- e) nomina avvocati e procuratori per la rappresentanza dell'Istituto in tutte le controversie e presso qualsiasi magistratura;
- f) esercita i poteri di firma e rappresentanza sociale salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.

4. Il Presidente può delegare al Direttore Generale il potere di curare l'attuazione dei progetti scientifici ed editoriali predisposti dal Consiglio Scientifico ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di urgenza o impossibilità di convocare il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente può invitare il Direttore Generale, previo conferimento di apposita procura, ad



adottare i provvedimenti di gestione propri del Consiglio d'Amministrazione, dandone informativa nella prima seduta utile.

6. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano di nomina consiliare tra i due Vice Presidenti del Consiglio d'Amministrazione, giusta il disposto dell'art. 8 comma 2. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la presidenza viene assunta dall'altro Vice Presidente o da un altro Consigliere di Amministrazione designato dal Consiglio stesso.

7. In caso di assenza o di impedimento, per la convocazione e/o presidenza dell'adunanza del Consiglio Scientifico, il Presidente è sostituito da un componente dello stesso da lui preventivamente delegato.

8. Il Presidente può delegare ad uno dei membri del Consiglio Scientifico il coordinamento delle attività del Consiglio.

ART. 8

Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno uno o due Vice Presidenti.

2. I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel coordinamento delle attività culturali e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

ART. 9

Consiglio d'Amministrazione

1. Fanno parte del Consiglio d'Amministrazione il Presidente e da 9 a 14 Consiglieri nominati, questi ultimi, dall'Assemblea, che preventivamente ne determina il numero ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a). I Consiglieri restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni trimestre o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. L'avviso contenente l'ordine del giorno deve essere spedito con raccomandata almeno otto giorni prima della data della seduta. Ove occorra può essere convocato anche mediante telegramma o fax con preavviso di almeno tre giorni.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 5, comma 3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora questa modalità sia prevista nell'avviso di convocazione, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui



si trova il Presidente della riunione ove deve trovarsi anche il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

4. La gestione dell'Istituto spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ad eccezione di quelle espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto ad altri organi sociali.

4-bis Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio d'Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Istituto ed esamina i piani strategici, industriali e finanziari dell'Istituto; valuta altresì, sulla base delle relazioni del Direttore Generale, l'andamento della gestione.

5. Spetta inoltre al Consiglio d'Amministrazione:

- a) la nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Generale;
- b) la nomina, su proposta del Presidente e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 12, dei membri del Consiglio Scientifico determinandone il numero ogni tre esercizi;
- c) l'approvazione dei progetti scientifici delle opere trasmessi dal Consiglio Scientifico ai sensi del successivo art. 12, quarto comma;
- d) assicurare l'attuazione dei progetti scientifici ed editoriali approvati dal Consiglio di Amministrazione stesso;

- e) l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, del programma delle attività culturali ed editoriali, incluse nell'oggetto sociale, determinandone i limiti di spesa;
- f) l'approvazione, su proposta del Direttore Generale, dei piani economici pluriennali e del piano economico previsionale annuale;
- g) la nomina, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Scientifico, dei Direttori delle opere e la determinazione dei loro compensi;
- h) la determinazione del compenso degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto e, in ogni caso, del Presidente, dei Vice Presidenti del Consiglio d'Amministrazione, dei membri del Consiglio Scientifico e dei limiti del rimborso spese degli organi sociali tutti, con le modalità previste dalla legge.
- i) il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone le funzioni ed il numero dei componenti.

ART. 10

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale:
- a) provvede all'amministrazione della società in conformità agli indirizzi ed alle deleghe conferite dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) predispone i progetti scientifici ed editoriali delle opere



ai fini della loro approvazione;

c) risponde al Consiglio di Amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza; sovrintende alla organizzazione e al funzionamento della società e delle strutture nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal Consiglio di Amministrazione; relaziona al Consiglio d'Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dall'Istituto;

d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca dei dirigenti;

e) assicura, sulla base delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, l'attuazione dei progetti scientifici ed editoriali, approvati dal Consiglio di Amministrazione, curando gli aspetti gestionali e amministrativi relativi al funzionamento della struttura operativa dell'Istituto e alla diffusione delle opere, nel rispetto dei limiti fissati dal bilancio preventivo annuale.

Il Direttore Generale a tal fine:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico;

b) esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, nonché delle deleghe ricevute.

2. In caso di urgenza od impossibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, su invito del Presidente e previo conferimento di apposita procura, può adottare i provvedimenti di gestione propri del Consiglio di Amministrazione, informandolo nella prima seduta utile a cura del Presidente.

ART. 11

Firma e rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale dell'Istituto di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente o a chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 7 comma 6 del presente statuto.

2. Per tutti gli atti di gestione ricompresi nei poteri conferitigli dal Consiglio d'Amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, previo conferimento di apposita procura.

3. Il Consiglio d'Amministrazione e il Direttore Generale, nell'ambito delle attribuzioni proprie od ad esso delegate e fermo quanto disposto dal presente articolo, possono conferire mandati o procure anche ad estranei alla Società per il compimento di atti o categorie di atti.

ART. 12

Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto di personalità di



alta competenza e riconosciuti meriti nel campo della cultura italiana ed internazionale.

2. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Istituto o, in caso di assenza o di impedimento, per la convocazione e/o presidenza dell'adunanza, da un componente dello stesso preventivamente delegato dal Presidente.

3. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre esercizi.

4. Il Consiglio Scientifico:

a) predispone i progetti delle opere con documentata istruttoria e li trasmette, per il tramite del Presidente, al Direttore Generale per le deliberazioni di competenza del Consiglio d'Amministrazione;

b) esamina ed esprime il proprio parere sulle attività culturali ed editoriali;

c) può esprimere al suo interno un Comitato Ristretto con compiti istruttori e propositivi, composto da cinque membri oltre il Presidente.

5. Il Consiglio Scientifico è convocato di norma ogni centoventi giorni.

ART. 13

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

2. Per le condizioni di eleggibilità, le attribuzioni e i

doveri dei sindaci, nonché per la durata del loro ufficio si osservano le norme di legge.

3. La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. In tal caso deve essere presente il Presidente o almeno un Sindaco effettivo presso la sede della Società.

ART. 14

Esercizio, bilancio e riparto degli utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio è comunicato ai soci, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e a quella del Collegio Sindacale, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

3. L'utile netto, con l'osservanza delle norme di legge in materia, è destinato come segue:

a) alla riserva ordinaria nella misura del 10% (dieci per cento), fino a che la riserva stessa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;

b) alla costituzione di un fondo di riserva straordinaria in misura non inferiore al 10% (dieci per cento).

4. Sulla destinazione dell'utile residuo delibera l'Assemblea.

5. Il bilancio approvato è depositato e pubblicato a norma di legge.

ART. 15

Liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'Istituto, estinte le passività, il patrimonio residuo sarà distribuito tra i soci in proporzione delle azioni possedute.

ART. 16

Norma finale

1. Per quanto non disposto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile sulle società per azioni e le altre leggi vigenti.

FRANCO GALLO

MARIA CHIARA BRUNO, Notaio

ROMA, LI 2 NOVEMBRE 2015

